

CERTIFICAZIONE EGE: UN ALTRO PIZZO PER ARCHITETTI E INGEGNERI?

A seguito del Decreto sui Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori di edifici pubblici (DM 11-10-17), emanato dal Ministero dell'Ambiente del precedente governo, si sta diffondendo l'idea che le *diagnosi energetiche degli edifici* possono essere svolte solo da soggetti certificati da "Organismi di certificazione delle competenze professionali". Il che, a nostro avviso, non è corretto; **gli unici soggetti che possono redigere le diagnosi di cui sopra sono i tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti. La certificazione EGE non abilita chi non possiede questi requisiti.**

Cerchiamo di capire cosa sta succedendo.

LA DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI

La diagnosi energetica degli edifici è stata introdotta dal D.Lgs 192/2005. La definizione aggiornata riportata in allegato A punto 10 è la seguente: *elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi benefici dell'intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La diagnosi deve riguardare sia l'edificio che l'impianto.*

La diagnosi energetica è oggetto anche del D.Lgs 115/08 e del D.Lgs 102/14.

In realtà anche prima del D.Lgs 192/2005 i progettisti incaricati di redigere un progetto che prevedeva anche la riqualificazione energetica di un edificio effettuavano, già in sede di progetto preliminare - oggi per i lavori pubblici progetto di fattibilità tecnica ed economica - una diagnosi energetica.

I SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI

I soggetti che possono effettuare la Diagnosi degli edifici, come si deduce tra l'altro dall'art. 16 del D.Lgs 192/05, sono i tecnici abilitati e cioè i professionisti abilitati alla progettazione di edifici e impianti secondo la legislazione vigente e senza ulteriori obblighi e oneri.

La definizione di tecnico abilitato è quella del D.P.R. 75/13: *Il tecnico abilitato deve essere in possesso di uno dei titoli (di studio ndr) di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali ... abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.*

Possono esistere anche tecnici abilitati non iscritti agli Ordini o ai Collegi ma sono abilitati esclusivamente per la certificazione energetica degli edifici e non certo per la progettazione o per le diagnosi energetiche.

I tecnici abilitati sono gli stessi che possono redigere la relazione tecnica di cui all'art. 8 del D.Lgs 192/05 e che devono in particolare possedere competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche.

DIAGNOSI ENERGETICA: PARTE INTEGRANTE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA NEL CAMPO DEI LAVORI PUBBLICI.

L'art. 23 comma 6 del D.Lgs 50/2016 recita: *Il progetto di fattibilità tecnica ... deve altresì ricomprendere ... le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera.*

La diagnosi è parte integrante e importante di un progetto, sia esso di riqualificazione energetica, di adeguamento sismico o altro. Il progettista dopo l'analisi delle esigenze da soddisfare, effettua la diagnosi e quindi definisce gli interventi. Come il medico, prima ascolta il paziente, poi fa la diagnosi e quindi prescrive le cure. Non può esistere un progetto senza diagnosi; che un professionista sia competente a redigere un progetto e non la diagnosi è una contraddizione.

L'incarico di diagnosi energetica può essere affidato dunque solo a un soggetto abilitato alla progettazione.

LA POSIZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Ma cosa dice il Ministero dell'Ambiente? Il decreto sui *Criteri ambientali minimi* al punto 1.2 sesto periodo riporta: *la stazione appaltante deve assicurarsi che la progettazione degli interventi sia affidata a professionisti abilitati e iscritti in albi o registri professionali e che la diagnosi energetica sia affidata a professionisti certificati da parte terza ai sensi delle norme UNI 11339 o UNI 11352, o UNI EN ISO 16247-5,*

È corretto tutto ciò? L'art. 34 del Codice dei Contratti non delega il Ministero dell'Ambiente a modificare le competenze professionali, né l'ambito delle competenze professionali risulta materia di questo Ministero bensì del Ministero di Grazia e Giustizia.

Non solo! Ad un preciso quesito lo stesso Ministero dell'Ambiente ha risposto: *per quanto attiene la Diagnosi, le uniche figure specializzate (vedi allegato 2 al Decreto Legislativo n. 102/2014 e s.m.i.) sono:*

- *EGE, riferimento norma UNI CEI 11339 e già oggetto di certificazione attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024;*
- *Auditor energetico - AE, certificati ai sensi della norma UNI CEI 16247, parte 5.*

Da osservare che l'allegato 2 del D.Lgs 102/14 definisce i criteri minimi degli audit energetici ma non i requisiti dei soggetti *specializzati*.

E in ogni caso un soggetto così *specializzato* non è, per quanto prima esposto, *abilitato*.

LA CERTIFICAZIONE EGE ABILITA A REDIGERE DIAGNOSI ENERGETICHE DI EDIFICI?

Approfondendo meglio la questione è chiaro che la certificazione EGE non abilita a redigere diagnosi energetiche di edifici.

Sono abilitati solo ed esclusivamente i soggetti che rientrano nella definizione di *tecnico abilitato*.

Va precisato che non tutti i progettisti (Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti Industriali) iscritti nei rispettivi Ordini o Collegi professionali sono abilitati alla progettazione di edifici e di impianti.

Alcuni non sono abilitati alla progettazione di edifici né di impianti, altri sono abilitati solo alla progettazione di impianti (o di certi impianti) altri sono abilitati solo alla progettazione di edifici (o di certi edifici). Inoltre i soggetti "parzialmente abilitati" possono redigere solo la parte di loro competenza di una diagnosi energetica e *operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza*. Ciò indipendentemente dalla certificazione EGE.

IL D.Lgs 102/14 e il disconoscimento del valore delle Università e degli Ordini.

Il D.Lgs 102/14 prevede (art. 8 comma 2) che solo le diagnosi energetiche delle grandi imprese, quando richieste, devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765/08. Su questa disposizione ci sarebbe da fare qualche riflessione e verifica di correttezza, perché significa non riconoscere valore alla nostra Università e agli Ordini professionali.

Ma ciò è anche contraddittorio perché si riconosce ai tecnici iscritti agli Ordini e/o Collegi professionali la competenza per fare progetti, attività più complessa e significativa, ma non quella di poter fare le diagnosi.

Questo è un segnale molto pericoloso perché non si riconosce il valore delle nostre Università e dei nostri Ordini professionali e sarebbe comunque da approfondire anche dal punto di vista della costituzionalità.

Tutto ciò comunque non c'entra con la diagnosi energetica degli edifici che è tutt'altra cosa.

GLI ORDINI E I COLLEGI PROFESSIONALI

Gli Ordini e i Collegi professionali in Italia sono soggetti terzi con riconoscimento giuridico di Enti pubblici non economici che tutelano gli interessi della collettività, senza scopo di lucro a differenza degli Organismi di Certificazione.

È bene quindi approfondire la questione.

In questa situazione poco trasparente ci sono alcuni principi fondamentali che è necessario chiarire una volta per tutte:

- **la certificazione delle competenze professionali avviene solo con l'iscrizione agli Ordini o ai Collegi professionali e con ciò che ne consegue;**
- **i professionisti sono in grado di aggiornarsi anche senza seguire corsi;**
- **fermi restando i crediti gestiti dagli Ordini e dai Collegi, la formazione ulteriore deve essere una libera scelta del professionista e mai imposta anche se indirettamente come in questo caso;**
- **la qualità delle diagnosi energetica, e della progettazione in genere, può essere garantita solo con il ricorso a controlli o validazioni eseguite da professionisti che a loro volta possano vantare almeno le stesse competenze del soggetto controllato.**

LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE EGE

Ma cosa prevede questo processo di certificazione? In sintesi quanto segue:

- partecipazione ad un corso di formazione per la preparazione all'esame, il corso non è obbligatorio ma opportuno (costo variabile che arriva anche a 1.000 euro). Questi corsi sono svolti da società di formazione professionale, dagli Ordini professionali e anche da organismi Onlus che richiedono poi la donazione del 5 per mille in quanto si riconosce che contribuiscono a salvare il mondo;
- verifica del possesso dei requisiti per l'accesso all'esame, tra questi il possesso di un titolo di studio che può essere anche un diploma del liceo artistico e aver eseguito diagnosi energetiche (costo di questa fase circa 150 €);
- in caso esito positivo si è ammessi all'esame (altri 250 €) altrimenti si perdono i 150 € di cui sopra;
- se si supera l'esame viene rilasciato il relativo certificato (altri 150 €); altrimenti altri 250 euro per l'esame;
- ogni anno bisogna poi pagare per il mantenimento del certificato altri 200 € e fare 8 ore di corso di aggiornamento (altri 200 €)¹;
- ogni cinque anni poi la certificazione scade e il ciclo si ripete.

Quindi una spesa per ogni professionista, non considerando il corso iniziale non obbligatorio, di circa 500 euro l'anno, senza contare il tempo lavorativo impiegato. Spesa che poi si ripercuote sulla collettività. Ipotizzando 100.000 professionisti a livello nazionale si tratta di un giro d'affari di almeno 50 milioni di euro all'anno. Denaro che in percentuale significativa non contribuisce ad aumentare l'occupazione e non rimane sul territorio ma va ad alimentare l'economia di altri Paesi Europei.

¹ Come si fa a conoscere in anticipo quante ore di aggiornamento sono necessarie ogni anno? E tutti i tecnici indistintamente necessitano dello stesso numero di ore? Siamo dei robot o delle persone?

Non sarebbe opportuno o prioritario destinare queste risorse ad esempio alla riqualificazione degli edifici pubblici, non solo energetica ma anche e soprattutto sotto l'aspetto della sicurezza?

I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PREMIANTI

Oltre a quanto sopra al punto 2.6.1 del Decreto CAM Edilizia, prevede che venga riconosciuto un punteggio premiante (definito dalla Stazione Appaltante) ai professionisti esperti sugli aspetti energetici e ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente che applichi uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici a livello nazionale o internazionale (es. Breeam, Itaca, Leed, Well, Casaclima, ecc.).

Quindi altri corsi, altri esami, altri costi iniziali e di mantenimento dei certificati. Già il business del mantenimento è talmente importante che il Ministero si preoccupa di precisare che devono essere presentati i relativi attestati di certificazione in corso di validità.. A che pro?

Tra l'altro su alcuni di questi protocolli la validità scientifica è tutta da verificare, e anche il rispetto del principio di terzietà.

Visto che esiste il Protocollo ITACA, di fonte pubblica nazionale, non si può semplicemente fare riferimento a questo, magari migliorandolo se serve?

Auspichiamo che le Stazioni Appaltanti si astengano da questo tipo di procedure premianti.

CONCLUSIONI

La qualifica di certificatore EGE può essere rilasciata anche a soggetti con diploma non tecnico (es. diploma di liceo linguistico) purchè il soggetto dimostri di aver esperienza nel settore e aver svolto tra l'altro delle diagnosi energetiche. Ma se un soggetto con questo titolo di studio ha redatto una diagnosi energetica significa che ha esercitato abusivamente la professione e andrebbe denunciato.

Invece si consente con il superamento di un esame che possa diventare "specializzato".

E come se si scoprisse che un soggetto esercita abusivamente la professione di dentista e si consentisse di abilitarlo senza apposita laurea, senza superare l'esame di Stato e senza iscrizione all'Ordine dei Medici.

Purtroppo, come avviene per alcuni altri elaborati di progetto, il rischio che le diagnosi energetiche diventino solo degli elaborati fotocopia, è elevato. Per i lavori pubblici tale rischio potrebbe essere scongiurato se in sede di *verifica preventiva della progettazione* (art. 26 del Codice) si provvedesse a verificare non solo l'abilitazione dei soggetti interessati ma anche i contenuti e l'affidabilità degli stessi.

Ma indipendentemente dalla materia qui trattata è il principio che va contrastato: si richiede per lo svolgimento di una parte dell'attività professionale il pagamento di un tributo annuale

disconoscendo le capacità e le competenze dei professionisti acquisite con anni di studio e di esperienze.

Per garantire gli interessi della collettività occorre puntare alla valutazione dei risultati professionali attraverso idonei controlli, senza introdurre appesantimenti burocratici che si rivelano vere e proprie zavorre per l'economia.

È quindi auspicabile che i Consigli Nazionali degli Ordini degli architetti e degli ingegneri nonché i quelli dei Collegi professionali interessati (Geometri, Periti, ecc.) - unici organismi di certificazione delle competenze - approfondiscano la materia e intervengano per fare chiarezza. Ciò per gli interessi della collettività.

Padova ottobre 2018

Ing. Isidoro Battisti, Ing. Guido Benetello, Ing. Luciano Benetti, Arch. Francesco Bernardi, Ing. Matteo Bortolami, Ing. Michele Bruno, Ing. Gianluigi Burlini, Ing. Ubaldo Camillotti, Ing. Paolo Caporello, Ing. Stefano Casarotti Todeschini, Ing. Franco Ceola, Ing. Federica Cescutti, Prof. Ing. Michele De Carli, Ing. Alessandro D'angiolino, Ing. Luigi De Santi, Ing. Federico Del Testa, Ing. Vincenzo Di Tella, Ing. Giorgio Distanti, Ing. Paolo Donelli, Prof. Ing. Marco Favaretti, Prof. Ing. Lorenzo Fellin, Ing. Enzo Fontana; Ing. Filippo Franzolin; Ing. Diego Galiazzo, Ing. Jessica Houry, Ing. Ruggero Lamparelli, Ing. Bruno Lazzaro, Ing. Michele Loro, Arch. Gianluca Malachin, Ing. Aldo Mancini, Arch. Maurizio Marzola, Ing. Eustacchio Maselli, Ing. Rossano Menin, Prof. Ing. Alberto Mirandola, Ing. Antonio Muzzolon, Ing. Mariano Nicoletti, Ing. Rinaldo Pietrogrande, Ing. Dado Polato, Ing. Domenico Rossi, Ing. Giuseppe Sambaturo, Ing. Patrizia Smedile, Ing. Michele Sanfilippo, Ing. Mario Santi, Ing. Diego Sartorello, Ing. Giancarlo Tedeschi, Arch. Lorenzo Tobaldini, Ing. Piergiorgio Toffan, Ing. Fulvio Vago, Ing. Andrea Vinelli, Prof. Ing. Enzo Zagatti.